



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

FEBBRAIO 2024



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezioni Unite Civili, ordinanza interlocutoria n. 3562 dell'8 febbraio 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore A. Scarpa

Sezioni Unite Civili, ordinanza interlocutoria n. 3563 dell'8 febbraio 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore F. Terrusi

COMUNITÀ EUROPEA. IMMIGRAZIONE. Protezione internazionale - Procedura accelerata alla frontiera - Trattenimento dei richiedenti provenienti da paese d'origine sicuro - Presupposti - Obbligo di previsione di misura alternativa - Garanzia finanziaria - Sufficienza - Disciplina - Rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Le Sezioni Unite civili - in esito alla pubblica udienza dello scorso 30 gennaio 2024, decidendo sui ricorsi in tema di immigrazione proposti dal Ministero dell'Interno avverso i decreti del Tribunale di Catania sul trattenimento alla frontiera di cui all'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 142 del 2015 - hanno chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione:

«Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempri, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell'importo in unica soluzione determinato per l'anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell'ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo».

Sezione Terza, ordinanza interlocutoria n. 3181 del 2 febbraio 2024, Presidente D. Sestini, Relatore S. Tassone

COMUNITÀ EUROPEA. SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della Repubblica - Compenso in favore del noleggiatore - Possibilità di qualificare tale prestazione di servizio come «transazione commerciale» ai sensi della Direttiva 2011/7/UE - Disciplina degli interessi - Principio di effettività.

La Sezione Terza civile ha chiesto, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell'Unione di pronunciarsi, in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

1) «Se il principio di leale collaborazione di cui all'art. 4.3 TUE, il diritto fondamentale del ricorso effettivo ad un giudice sancito dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, nonché la Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, i suoi artt. 2, n. 1, e 2, n. 2, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o ad una prassi nazionale che: (i) esclude la qualifica di “transazioni commerciali” ai sensi della Direttiva per le prestazioni di servizi effettuati dietro corrispettivo dai noleggiatori su richiesta delle Procure; (ii) esclude di conseguenza dalla disciplina degli interessi prevista dalla Direttiva il credito vantato dai noleggiatori per le prestazioni svolte in favore delle Procure»

2) «Se il principio di leale collaborazione di cui all'art. 4.3. TUE, il diritto fondamentale del ricorso effettivo a un giudice sancito dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, nonché la Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, il suo art. 10, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o a una prassi nazionale che non preveda un termine determinato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti ad un prestatore di servizi e/o che preveda altresì che tali diritti possano essere fatti valere solo con i rimedi previsti dal T.U. Spese di Giustizia d.p.r. 115/2002 ed in particolare soltanto con il rimedio dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione».

Sezione Seconda, ordinanza interlocutoria n. 5134 del 27 febbraio 2024, Presidente R. Di Virgilio, Relatore C. Trapuzzano

COMUNITÀ EUROPEA. SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Apparecchiature utilizzate per le intercettazioni telefoniche - Noleggio ad una Procura della Repubblica - Compenso in favore del noleggiatore - Possibilità di qualificare tale prestazione di servizio come «transazione commerciale» ai sensi della Direttiva 2011/7/UE - Disciplina degli interessi - Principio di effettività.

La Sezione Seconda civile ha chiesto, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell'Unione di pronunciarsi, in via pregiudiziale e con procedimento accelerato, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

1) «Se la Direttiva 2000/35/CE, come modificata dalla Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, i suoi artt. 1, 2, n. 1 e n. 2, e 4, paragrafo 3, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o ad una prassi nazionale che: (a) esclude la qualifica di transazioni commerciali, ai sensi della Direttiva, per le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo dei noleggiatori delle apparecchiature deputate alle intercettazioni su richiesta delle Procure, sottoponendole al regime sostanziale e procedimentale delle spese straordinarie di giustizia; (b) esclude, per l'effetto, dalla disciplina degli interessi prevista dalla Direttiva le predette prestazioni intercorse tra noleggiatori e Procure»;

2) «Se la Direttiva 2000/35/CE, come modificata dalla Direttiva 2011/7/UE e, in particolare, il suo art. 10, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o a una prassi nazionale che prevede un termine indeterminato (“senza ritardo”) per la liquidazione dei corrispettivi dovuti ad un prestatore di servizi, con la conseguente possibilità che tali diritti creditorî non siano fatti valere con modalità effettivamente attuabili e in modo pienamente soddisfacente».

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3358 del 6 febbraio 2024, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore D. Cavallari

IMPUGNAZIONI CIVILI. Cumulo soggettivo passivo alternativo - Accoglimento di una delle domande - Appello del soccombente - Oneri incombenti sulla parte vittoriosa in relazione alla domanda non accolta - Questione di massima di particolare importanza.

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di natura processuale, rispetto alla quale ritiene opportuna una rimeditazione della soluzione offerta dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 11202 del 2002: *«Se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l'appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex art. 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti».*

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 5302 del 28 febbraio 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore C. Marotta

AVVOCATO E PROCURATORE - Elezioni degli avvocati quali componenti del Consiglio dell'Ordine - Commissione elettorale - Poteri.

In tema di ordinamento forense, le Sezioni Unite civili hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, relativa al potere decisionale della Commissione elettorale nell'ambito del procedimento elettorale degli Ordini Forensi e, segnatamente, se la predetta Commissione, a fronte di ammissioni di candidature (con o senza riserva ovvero in ottemperanza ad un *dictum* cautelare del giudice speciale), possa deliberare definitivamente sulla eleggibilità all'esito dello scrutinio e, quindi, a votazione già avvenuta.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 3451 del 7 febbraio 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore E. Campese

BANCHE. Rapporti bancari - Mutuo erogato in assenza di interesse per il mutuatario onde soddisfare crediti della banca derivanti da rapporti di conto corrente insussistenti o fondati su clausole nulle - Rilevabilità in sede di opposizione a esecuzione - Legittimazione.

In tema di rapporti bancari, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, della questione relativa alla nullità, per difetto di causa o per frode alla legge, di un mutuo erogato dall'istituto di credito ad una società in assenza di qualsiasi utilità e concreto interesse per quest'ultima, ma al solo scopo di destinare, direttamente dalla stessa mutuante, le relative somme alla soddisfazione di crediti risultanti da rapporti di conto corrente (con altre società del gruppo), in realtà insussistenti o insuscettibili di ricevere tutela giuridica in quanto fondati sull'applicazione di clausole nulle, nonché alla sussistenza della legittimazione a sollevare la relativa eccezione, in sede di opposizione all'esecuzione, non solo da parte degli esecutati, ma anche di terzi soggetti aventi interesse, quali le società onerate da debiti verso la banca artificiosamente creati o da quest'ultima amplificati.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 4209 del 15 febbraio 2024, Presidente F. A. Genovese, Relatore R. E. A. Russo

DIRITTI DELLA PERSONALITÀ. Trattamento sanitario obbligatorio - Procedimento di convalida - Mancata partecipazione dell'interessato - Successiva opposizione - Diritto di difesa e compatibilità costituzionale.

In tema di opposizione alla Convalida di un trattamento sanitario obbligatorio, la Sezione Prima civile - dopo aver ricordato che il procedimento previsto al riguardo dall'ordinamento italiano è stato oggetto di critiche da parte del Comitato per la prevenzione della tortura istituito in seno al Consiglio d'Europa - ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente il possibile vulnus ai diritti di difesa dell'interessato e la compatibilità costituzionale di detto procedimento, nella parte in cui consente di pervenire alla convalida della misura coercitiva, da parte del Giudice tutelare, senza alcuna partecipazione dell'interessato, non essendo prevista la notifica del provvedimento all'interessato prima della decisione del G.T., né la nomina di un curatore speciale, così determinando un possibile contrasto con gli artt. 13 e 32 Cost.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 4420 del 19 febbraio 2024, Presidente M. Acierno, Relatore A. Pazzi

FAMIGLIA. Assegno divorzile - Comunione legale fra coniugi - Natura solidaristica - Scioglimento - Incidenza sulla spettanza e determinazione dell'assegno.

In tema di giudizio relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione se l'assegno divorzile e la comunione legale assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile e, conseguentemente, se lo scioglimento della comunione legale sia computabile ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, l. 898/1970, malgrado comporti un'assegnazione patrimoniale di beni non in funzione perequativo-compensativa, ma già propri dell'ex coniuge, in conseguenza del regime patrimoniale scelto al momento del matrimonio.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 4421 del 19 febbraio 2024, Presidente F. A. Genovese, Relatore R. Caiazzo

SANZIONI AMMINISTRATIVE. - Riscossione mediante ruolo - Opposizione a cartella di pagamento - Primo atto con cui il destinatario viene a conoscenza della sanzione - Natura dell'opposizione - Termine di prescrizione - Decorrenza.

In tema di opposizione a cartella di pagamento relativa alla riscossione di una sanzione amministrativa irrogata dal Garante della Privacy, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente l'individuazione della natura dell'opposizione quando la cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, rappresenti per il destinatario il primo atto con il quale viene a conoscenza della sanzione medesima, nonché circa l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione relativo al diritto azionato con l'ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto sanzioni amministrative.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 3120 del 2 febbraio 2024, Presidente M. Bertuzzi, Relatore L. Varrone

CONTRATTI IN GENERE - RIDUZIONE Penale convenzionalmente stabilita - Esercizio del potere discrezionale di riduzione ad equità - Criteri - Limiti del sindacato di legittimità in relazione all'esercizio di tale potere.

In tema di riduzione ad equità della penale prevista contrattualmente, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione sia sotto il profilo dei criteri da adottare da parte del giudice del merito in relazione all'esercizio del potere discrezionale di riduzione ad equità della penale sia sotto il concorrente profilo dei limiti del sindacato di legittimità in relazione all'esercizio di tale potere, tenuto conto anche dell'entità della riduzione in concreto operata dalla Corte d'Appello.

Seconda Sezione civile, ordinanza interlocutoria del 7 febbraio 2024, n. 3519, Presidente F. Manna, Relatore R. Giannaccari

PROCESSO CIVILE. PROFESSIONI E PROFESSIONISTI Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie - Decisione in sede disciplinare non notificata - Avvenuto decorso di sei mesi dal deposito del provvedimento - Applicabilità del termine lungo per il ricorso per cassazione.

La Seconda Sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza, per la sua rilevanza nomofilattica, la questione relativa alla applicabilità del termine lungo per il ricorso per cassazione contro i provvedimenti della Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie.

Seconda Sezione Civile, ordinanza interlocutoria del 7 febbraio 2024, n. 3541, Presidente F. Manna, Relatore R. Giannaccari

PROCESSO CIVILE. PROFESSIONI E PROFESSIONISTI. Consiglio Nazionale dei Geometri - Decisione in sede disciplinare non notificata - Applicabilità del termine lungo per il ricorso per cassazione.

La Seconda Sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza, per la sua rilevanza nomofilattica, la questione relativa alla applicabilità del termine lungo per il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del Consiglio Nazionale dei Geometri.

Seconda Sezione Civile, ordinanza interlocutoria del 14 febbraio 2024, n. 4058, Presidente G. Grasso, Relatore V. Picaro

PROCESSO CIVILE. GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Istanza di decisione ex art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c. - Forma della procura speciale - Conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di decisione.

La Seconda Sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza le questioni relative alla forma che deve rivestire la procura speciale rilasciata dalla parte che chieda la decisione ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c., e alle conseguenze processuali scaturenti dall'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'istanza di decisione *ex art.* 380 *bis*, comma 2, c.p.c.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 5383 del 29 febbraio 2024, Presidente L. Orilia, Relatore C. Besso Marcheis

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO. Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio - Presupposti - Mancanza della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.c. - Rilevanza.

In tema di cosa giudicata, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione inerente alla incidenza sul rilievo d'ufficio del giudicato esterno della mancanza della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 3476 del 7 febbraio 2024, Presidente L.A. Scarano, Relatore C.C. Rossello

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. Trasporto internazionale - Compagnia Aeroflot - Convenzione di Montreal del 1999 e Regolamento CE n. 261/04 - Legge applicabile - Danno risarcibile - Onere della prova.

In tema di trasporto aereo internazionale, la Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa ai diritti esercitabili dal passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal ritardato arrivo dell'aeromobile (della compagnia aerea *Aeroflot Russian Airlines*) rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), con particolare riferimento alla legge applicabile, all'onere della prova ed ai danni risarcibili.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 4263 del 16 febbraio 2024, Presidente L.A. Scarano, Relatore P. Porreca

GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Patrocinio a spese dello Stato - Mancato deposito del relativo provvedimento di ammissione - Improcedibilità del ricorso.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, della questione relativa all'improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c. per mancato deposito dei provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato quali dichiarati in ricorso, in ipotesi di revoca delle originarie ammissioni, riferibili a due dei quattro ricorrenti, in data antecedente alla notifica del ricorso ed al deposito dei relativi documenti.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 4294 del 16 febbraio 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore P. Spaziani

ASSICURAZIONE. Assicurazione della responsabilità civile - Clausole “on claims made basis” - Validità.

La Sezione Terza civile, contestualmente al rinvio per la necessità di ordinare il rinnovo della notifica del ricorso ad uno degli intimati non costituito, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza - attesa la particolare rilevanza e gli esiti discordanti con

cui è stata definita in precedenti pronunce della medesima sezione (Cass. n. 8894/2020 e Cass. n. 12908/2022) - della questione della validità della clausola *on claims made basis*, per eventuale contrasto sia con la regola che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze (art. 1341 c.c.), sia con la regola che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile (art. 2965 c.c.).

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 4782 del 22 febbraio 2024, Presidente G. Travaglino - Relatore D. Sestini

GIUDIZIO CIVILE E PENALE. Sentenza di assoluzione in sede di revisione - Effetti sul giudizio civile risarcitorio.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza e l'insussistenza di precedenti specifici, della questione relativa alla estensione degli effetti della sentenza penale di assoluzione emanata in esito al giudizio di revisione alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni emessa in un separato giudizio civile di liquidazione del danno.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 2966 del 1° febbraio 2024, Presidente L. Tria, Relatore M.L. Buconi

**PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO
MOTIVAZIONE - IN GENERE.** Possibilità di rilevare di ufficio, nel giudizio di legittimità, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c. e/o di riqualificare i vizi denunciati come violazioni dell'art. 132, n. 4, c.p.c.

La Sezione Lavoro, in ragione della rilevanza in diritto e della necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti, ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione inerente alla possibilità di rilevare di ufficio, nella sentenza impugnata in cassazione, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c. e/o di riqualificare i vizi denunciati come violazioni di tale disposizione.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3333 del 6 febbraio 2024, Presidente L. Tria, Relatore R. Bellè

**IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE -
RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI
QUIESCENZA.** Dipendente in distacco per ragioni sindacali - Possibilità di ottenere i compensi incentivanti da parte dell'INPS datore di lavoro.

La Sezione Lavoro, in ragione del valore nomofilattico e dell'assenza di precedenti esattamente sovrapponibili, ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione inerente alla possibilità che il dipendente in distacco sindacale ottenga i compensi incentivanti da parte dell'INPS, suo datore di lavoro.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 3706 del 9 febbraio 2024, Presidente F. Sorrentino, Relatore F. Picardi

IMPUGNAZIONI CIVILI. Notificazione presso il procuratore - Riforme su domicilio digitale e notificazioni telematiche - Esercizio dell'attività professionale in altro circondario - Elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Necessità.

In tema di notificazione dell'impugnazione presso il procuratore, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se le recenti riforme, tra cui quella sul domicilio digitale e sulle notifiche pec, abbiano ricadute sugli oneri del notificante dell'impugnazione e se sia ancora attuale la distinzione tra l'ipotesi in cui il procuratore (destinatario della notifica dell'impugnazione) eserciti la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia e quella in cui, al contrario, eserciti la sua attività professionale in altro circondario e sia tenuto, quindi, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, a eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Quinta, udienza del 14/12/2023 (dep. 27/02/2023), ord. n. 8612, Pres. M. Vessichelli, Rel. R. Catena - G. De Marzo

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente di cui all'art. 2641, commi primo e secondo, cod. civ. - Beni utilizzati per commettere i delitti di aggio e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - Questione di legittimità costituzionale.

La Quinta Sezione penale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2641, commi primo e secondo, cod. civ. per contrasto con gli artt. 3, 27, commi primo e terzo, 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 primo Protocollo addizionale alla CEDU, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 agosto 1955, n. 848, che ad esso ha dato esecuzione, nonché con gli artt. 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, par. 3, Cdfue, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000", nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato.
